



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: 823 del 12 giugno 2017

Numero particolare per settore: 297

Oggetto: Determina di impegno di spesa: euro 21.917,30 - Acquisto in rete (MePa - mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) - Fornitura ricambi per tribuna - Codice CIG: Z821EA7888 - Ditta incaricata: CETA SPA Via Grumello, 47/49 24127 Bergamo - P.IVA 03172560165 - Responsabile del procedimento: Tallone arch. Flavio - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 1 comma 450 L. 296/2006

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e l'Elenco Annuale dei lavori relativi all'anno 2017;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del

contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso in specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di*

committenza e dei soggetti aggregatori”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”;
- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;
- permane l’obbligo di avvalersi del Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione,

ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;

Evidenziato che:

- il Comune ha in disponibilità da molti anni una tribuna smontabile utilizzata in occasione di manifestazioni, la quale era costituita in origine da 32 campate per un totale di 480 posti a sedere;
- a causa della vetustà e della normale usura di alcune sue parti ormai totalmente ammalorate, quali il piano di calpestio, le panchette in acciaio con sedili in legno, i gradini, i fermapiedi, via via è stata ridotta di dimensioni per la mancanza dei pezzi utilizzabili per garantirne il corretto montaggio e l'utilizzo in sicurezza, scendendo a sole 9 campate per un totale di 135 posti a sedere, montata a terra e non rialzata;
- le dimensioni sono oramai talmente ridotte da non essere più appropriata all'immagine e non più funzionale all'utilizzo, pertanto occorre provvedere in merito;
- il rimpiazzo della tribuna esistente con una nuova tribuna con medesime caratteristiche avrebbe costi molto più alti;
- la ditta produttrice della tribuna è ancora attualmente esistente ed opera sul mercato, e fortunatamente ha in disponibilità tutti i pezzi necessari ad integrare quelli non più utilizzabili, in modo da permettere di ripristinarne la capacità iniziale della tribuna;
- che acquistando i pezzi di ricambi dalla ditta costruttrice, oltre ad un evidente risparmio economico, viene garantita la perfetta efficienza del manufatto per le corrette dimensioni dei pezzi di ricambio, così come dell'omologazione della stessa;

Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni - MePA - ed appurato che le attrezzature di cui trattasi figura tra le categorie merceologiche acquistabili;

Visto la Rdo (richiesta di offerta) n° 1586910, con la quale è stata invitata la ditta CETA spa con sede in Via Grumello, 47/49 4127 Bergamo - P.IVA 03172560165 produttrice della tribuna danneggiata da ripristinare, che offre per la fornitura di tutte le parti richieste la somma totale netta di €. 17.965,00 oltre al rimborso dell'I.V.A 22% di €.3.952,30 per un totale complessivo di €. 21.917,30;

Dato atto che:

- per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento

dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in appalto al limitato importo della spesa;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;
- sulla base dell'esame del MePa è stato individuato il servizio/fornitura che risponde alle esigenze della stazione appaltante, dispone delle caratteristiche che si intendono conseguire, ed è economicamente più conveniente come da documentazione agli atti;

Ritenuto possibile affidare l'appalto della fornitura in opera sopra specificata all'operatore economico individuato, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal R.U.P., oltre ad essere l'originario produttore della tribuna in oggetto ed in grado di garantire la conformità dei pezzi di ricambio necessari;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da indagini di mercato informali da analisi prezzi da tariffari e/o prezzari ufficiali e da quanto esaminato nello stesso MePa.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal D.U.R.C. emesso in data 03/03/2017;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
 - con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
 - a) la spesa complessiva di €. 21917,30 impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;
 - b) la stessa risulta finanziata con le seguenti risorse:
 - Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2017 – Gestione Competenza - al Tit. 2°, Miss. 07, Progr. 1, Cap. 12.446 ad oggetto “sistemazione tribune”;

Con riguardo alle regole del patto di stabilità interno la preventiva verifica viene effettuata congiuntamente ai servizi finanziari dell'Ente, sulla base dei seguenti elementi di massima necessari per poter correttamente stimare i flussi di entrata/uscita collegati all'intervento:

a1) l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

Tempo previsto per la fornitura: entro 30 giugno 2017 ;

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

100% pari ad €. 21.917,30 entro 30 giorni dall'emissione della fattura;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Arch. Flavio Tallone.

DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta CETA spa con sede in Via grumello, 47/49 4127 Bergamo - P.IVA 03172560165 la fornitura delle parti di tribuna richieste, per una spesa totale netta di €. 17,965,00 oltre al rimborso dell'I.V.A 22% di €. 3.952,30, per un totale complessivo di €. 21.917,30.
2. Di impegnare la somma complessiva di €. 21.917,30 al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2017 – Gestione Competenza - al Tit. 2°, Miss. 07, Progr. 1, Cap. 12.446 ad oggetto “sistemazione tribune”;
3. Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni

previste dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii..
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “amministrazione trasparente” - “bandi di gare e contratti” per un periodo non inferiore a quindici giorni.
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Flavio Tallone, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs n° 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Saluzzo, 07.06.2017

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
F.to Arch. Flavio Tallone

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Saluzzo, 09.06.2017

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **12.06.2017 al **27.06.2017****

Comunicato alla Prefettura: in data **12.06.2017**

prot. n. 20372

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria